

CONVENZIONE

Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali - LMR/02
abilitante alla professione di Restauratore

TRA

L'Università degli Studi di Palermo, C.F. 80023730825, legalmente rappresentata dal Prof. Fabrizio Micari, nato a Palermo il 14/02/1963, n. q. di Rettore pro-tempore di questo Ateneo, domiciliato per la carica presso la sede dell'Università sita in Piazza Marina n. 61, 90133 - Palermo

E

L'Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana, C.F. 80012000826, rappresentato dal Dott. Alberto Samonà, nato a Palermo il 02/05/1972, n.q. di Assessore pro-tempore di questo Assessorato, domiciliato per la carica in Via delle Croci n. 8, 90100 Palermo.

VISTI

- il D.M. n.87 del 26 maggio 2009 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali;
- il D.I. 02 marzo 2011 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, inerente la "Definizione della Classe di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali (GU Serie Generale n.139 del 17-06-2011);

CONSIDERATO CHE:

- i Corsi di Laurea Magistrale a Ciclo Unico (classe LMR/02), istituiti dalle Università ai sensi del D.I. 02 marzo 2011, con le modalità previste dall'articolo 11, comma 1, della legge n. 341/90, sono finalizzati a formare laureati magistrali con il profilo corrispondente alla qualifica professionale di Restauratore di Beni Culturali, di cui all'art. 29, commi 6, 7, 8 e 9 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e ss.mm.ii;
- l'Università degli Studi di Palermo e l'Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana, per il tramite del Centro Regionale per la Progettazione e il Restauro (CRPR), promuovono e sostengono le attività didattiche finalizzate alla formazione di figure professionali che operano nel campo della conservazione e del restauro dei beni culturali;
- i profili di competenza dei restauratori e degli altri operatori che svolgono attività complementare al restauro, o altre attività di conservazione dei beni culturali mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, sono definiti dall'art. 29, comma 7, del DM n. 87 del 26 maggio 2009;
- il Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali - LMR/02 ha durata quinquennale e rilascia il titolo di Dottore Magistrale in "Conservazione e Restauro dei Beni Culturali", che abilita alla professione di restauratore di beni culturali con le finalità perseguite dal Codice dei Beni Culturali;
- il Corso di Laurea Magistrale LMR/02 (art.2, commi 3 e 4 del Decreto MIBACT 87/2009) prevede per ciascun anno di corso un elevato numero di ore dedicate alle attività tecnico-didattiche di conservazione e restauro da svolgere in laboratorio e/o in cantiere su beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici.



SI CONVIENE E SI STIPULA

Art. 1

1. Il Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana della Regione Siciliana, avvalendosi del coordinamento del CRPR, si impegna ad ospitare le attività di restauro presso i laboratori dello stesso CRPR, nonché ad attivare anche appositi cantieri scuola e ad effettuare stage formativi nelle sedi regionali di volta in volta individuate e concordate, funzionali alla formazione della figura professionale del conservatore restauratore, così come definito dal Codice dei Beni Culturali.
2. Il Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana della Regione Siciliana si impegna a autorizzare dipendenti (esperti in discipline storico/archeologiche e restauro) dell'Assessorato a svolgere l'attività di docenza nei laboratori di restauro previsti nei PFP attivati nel Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali - LMR/02 su richiesta del Corso di Studi.

Art. 2

1. Nell'ambito della presente convenzione l'Università degli Studi di Palermo per il tramite del Dipartimento di Chimica e Fisica "E. Segrè", ai sensi dell'art. 5 del vigente Regolamento per il conferimento degli insegnamenti nei corsi di studio dell'offerta formativa, sulla base della specifica competenza e disponibilità dei dipendenti dell'Assessorato esperti in discipline storico artistiche, archeologiche e restauro, conferisce agli stessi incarichi di insegnamento in qualità di "esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale".
2. L'affidamento diretto avviene mediante la stipula di un contratto di diritto privato, a titolo gratuito, della durata di un anno accademico e rinnovabile per un periodo massimo di cinque anni accademici anche non consecutivi.
3. Dopo la chiusura dell'Offerta Formativa il Consiglio di Corso di Studio provvede ad individuare gli esperti in discipline archeologiche, storico artistiche e restauro a cui affidare l'incarico, a sottoporre la proposta all'approvazione del Consiglio di Dipartimento e contemporaneamente a trasmettere il curriculum vitae al Nucleo di Valutazione.
4. Il Consiglio di Dipartimento provvederà, solo dopo l'approvazione del curriculum da parte del Nucleo di Valutazione, alla stipula del contratto di diritto privato.

Art. 3

1. Gli esperti in discipline storico artistiche, archeologiche e restauro, nella qualità di docenti a contratto, partecipano al Consiglio del Corso di Laurea.
2. La Commissione degli esami di profitto dei laboratori relativi all'insegnamento del restauro sarà costituita, nel rispetto dell'art. 24 del Regolamento didattico di Ateneo, da due Docenti in servizio presso l'Ateneo di Palermo, di cui uno è il restauratore di riferimento per il PFP.
3. La Commissione per l'esame finale è nominata dal Magnifico Rettore ed è composta da sette docenti del CdS, da due membri esterni designati dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, tra gli iscritti nel registro dei restauratori da almeno cinque anni, nonché da due docenti designati dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (DM n. 87/2009).
4. Può altresì far parte della Commissione per la prova finale del Corso di Laurea Magistrale, quale esperto esterno in soprannumero e limitatamente alla discussione delle tesi di laurea magistrale di cui è correlatore o referente storico-artistico, o tecnico-scientifico, un rappresentante del Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana.



5. Gli interventi conservativi e di restauro proposti in sede di attività di laboratorio, di cantiere e oggetto di prove finali di laurea, saranno effettuati su beni di interesse culturale dichiarati tali secondo il D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.

Art. 4

1. Gli insegnamenti del Corso di Laurea si svolgeranno presso le aule e i laboratori dell'Ateneo di Palermo, presso la sede del CRPR o altre sedi dell'amministrazione regionale eventualmente disponibili e che rispondano ai criteri in materia di sicurezza.
2. Il personale di entrambe le Parti contraenti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente convenzione, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81, osservando in particolare gli obblighi di cui all'art.20 del Decreto citato, nonché le disposizioni del servizio di prevenzione e protezione.
3. Il personale di entrambe le parti, compresi eventuali collaboratori esterni dalle stesse comunque designati, sarà tenuto, prima dell'accesso nei luoghi di pertinenza delle parti, sedi di espletamento delle attività, ad acquisire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute, rilasciando all'uopo apposita dichiarazione.

Art. 5

1. La durata della convenzione è pari a un Ciclo di completo di formazione universitaria di cinque anni cinque a decorrere dalla sottoscrizione della stessa e potrà essere rinnovata per manifestazione espressa formalizzata con un nuovo atto.
2. Le parti hanno la facoltà di recedere dalla presente convenzione ovvero di risolverla consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare all'altra parte con raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo PEC da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno sei mesi.
3. Il recesso o la risoluzione consensuale non hanno effetto che per l'avvenire e non incidono sulla parte di Convenzione già eseguita.

Art. 6

Per eventuali controversie in ordine all'interpretazione e/o applicazione della presente Convenzione, esperito un tentativo di conciliazione amichevole, è competente il Foro di Palermo.

Letto, approvato e sottoscritto

Palermo, il 21/07/2020

Per l'Università degli Studi
di Palermo
Il Magnifico Rettore
Fabrizio Micari



Per l'Assessorato dei Beni Culturali
e dell'Identità Siciliana
Assessore
Alberto Samonà

